

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE FATTURE SOSPENSE AI SENSI DELLE ORDINANZE N. 3754/09 E 3782/09

Si informano i gentili Clienti che, ai sensi della delibera n.185/2009 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, gli importi relativi alle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi dell'articolo 9 dell'ordinanza n. 3754/09 del Presidente del Consiglio dei Ministri, come modificata dall'articolo 5 dell'ordinanza n. 3782/09, sono rateizzati secondo i seguenti criteri:

- la rateizzazione è effettuata su un periodo di 24 mesi senza il pagamento di interessi a carico del cliente finale;

- il pagamento delle rate, non cumulabili e costanti, avviene con una periodicità non inferiore alla periodicità di fatturazione applicata al cliente finale, in un numero di rate che deve essere pari almeno al numero di fatture che normalmente sono emesse in un periodo di 24 mesi.

E' fatta salva la facoltà per il cliente finale di richiedere di poter provvedere al pagamento in maniera non rateizzata o rateizzata su un periodo inferiore a 24 mesi.

Hanno diritto alle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento i clienti finali che alla data del 5 aprile 2009 erano titolari di punti di riconsegna di gas naturale localizzati nei comuni colpiti dagli eventi sismici.